



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 379 dell' 8 novembre 2021

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p style="text-align: center;">Porto commerciale di Salerno. Adeguamento tecnico-funzionale delle opere previste dal Piano regolatore portuale del porto di Salerno: allargamento dell'imboccatura portuale, prolungamento del Molo Trapezio ed approfondimento dei fondali portuali</p> <p style="text-align: center;">Decreto VIA n. 150 del 27.05.2014 Prescrizioni n. 2 e 4</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 6172</p>
Proponente:	Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA**

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle stesse come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020.

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal il d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
 - o l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:
 - lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*
 - lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;
- l’art.25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*”;
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
 1. Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22*”
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei*

progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida dell’Unione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

PREMESSO che:

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (d’ora innanzi Proponente) con nota n. 12748 del 4/06/2021, acquisita al prot. 65072/MATTM del 16/06/2021, avente per oggetto la verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 2 e 4 impartite con il decreto di compatibilità ambientale n. 0000150 del 27.05.2014 relativo al progetto “*Adeguamento tecnico-funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale del Porto di Salerno: allargamento dell'imboccatura portuale, prolungamento del molo Trapezio ed approfondimento dei fondali portuali*”, da realizzarsi nel Comune di Salerno (SA), ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 2 e 4, ha trasmesso in allegato alla nota la relazione e gli allegati contenenti la descrizione dello stato di “*attuazione dei Piani di Monitoraggio Atmosferico e Acustico dei lavori di Adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale di Salerno: allargamento dell'imboccatura portuale, prolungamento del Molo Trapezio ed approfondimento dei fondali portuali - trasmissione risultati relativi al II anno di monitoraggio (periodo compreso dal 09.03.2020 al 04.03.2021) dei comparti Atmosfera e Clima Acustico.*”;

-la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione V) con nota prot. MITE U 66819 del 21/06/2021 ha comunicato alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) la procedibilità dell’istanza disponendo l’avvio dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

- la Divisione V nel comunicare con nota prot. MITE n. 66819 del 21/06/2021 la procedibilità dell’istanza, ha comunicato che con Decreto Direttoriale n. 110 del 21/05/2020, è stata determinata l’ottemperanza alle condizioni ambientali citate, limitatamente alla fase “ante operam” di realizzazione del progetto e con Decreto Direttoriale n. 397 del 9/11/2021, è stata determinata l’ottemperanza alle condizioni ambientali citate, per la parte in cui richiedono la presentazione annuale dei risultati per il periodo compreso tra l’8 marzo 2019 ed l’8 marzo 2020, e la non ottemperanza per la fase del monitoraggio in corso d’opera.

- la Divisione V altresì ha comunicato che “Si resta in attesa del contributo da parte dell’ARPA Campania, quale ente coinvolto nelle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni in argomento, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall’art. 28 del D. Lgs. n- 152/2006 e ss.mm.ii”.

- ARPAC, quale ente coinvolto nelle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni in argomento, ha trasmesso il proprio contributo per la fase corso d’opera con prot. MITE n. 112754 del 19/10/2021 trasmesso alla CTVA con prot. U. 117175 del 28/10/2021.

RILEVATO che per il progetto in questione:

-con il decreto di compatibilità ambientale n. 0000150 del 27.05.2014 è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto “Adeguamento tecnico-funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale del Porto di Salerno: allargamento dell'imboccatura portuale, prolungamento del molo Trapezio ed approfondimento dei fondali portuali”, presentato dall’Autorità Portuale di Salerno, subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all’art.1;

-gli interventi proposti dal Proponente e giudicati ambientalmente compatibili dal decreto di VIA n. 150/2014, a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni ivi elencate, sono i seguenti:

“Intervento A - Allargamento dell'imboccatura del porto finalizzato a consentire l'accesso in sicurezza nel bacino portuale alle attuali grandi navi portacontainer e tecnicamente ottenibile mediante l'accorciamento del molo di sottoflutto, che richiede, al contempo, una maggiore protezione del bacino dal prevedibile aumento del moto ondoso al suo interno;

Intervento B - Prolungamento del Molo Trapezio al fine di garantire almeno un ormeggio operativo per ogni lato, adeguato alle dimensioni di una nave portacontainer di tipo post - Panamax e, al contempo, l'attracco lungo le calate delle due darsene;

Intervento C - Approfondimento dei fondali portuali fino ad un massimo di - 17 m dal livello del mare al fine di consentire l'ingresso, il transito e le manovre di ormeggio, in condizione di sicurezza, alle imbarcazioni caratterizzate da un pescaggio maggiore e quindi ad adeguare lo scalo agli standards dimensionali delle navi che attualmente compongono la più ampia parte della flotta internazionale, le cui dimensioni - in termini di lunghezza f.t., stazza e pescaggio - appaiono incompatibili con le attuali infrastrutture del Porto di Salerno;”

-con il DM n.0000373 del 11.06.2020, a sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine entro cui realizzare il progetto di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 150 del 27 maggio 2014, come prorogato dal decreto interministeriale n. 123 dell’11 giugno 2020, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le condizioni previste nei decreti medesimi

-che, per quanto riguarda in particolare la prescrizione n. 2 oggetto della presente verifica d’ottemperanza, il decreto VIA n. 150/2014 dispone che:

“2. con riferimento alla componente ambientale atmosfera, prima dell'avvio dei lavori, l'Autorità Portuale dovrà concordare con l'ARPA Campania e attuare il programma di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area periportuale interessata dal traffico del cantiere e dal traffico del porto, mediante almeno 2 campagne periodiche annuali di durata mensile, con oneri a suo carico, secondo le tempistiche e le modalità tecniche e gestionali che verranno stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i suddetti soggetti; il monitoraggio dovrà iniziare prima dell'avvio dei lavori, dovrà proseguire durante le attività di cantiere e per un periodo di almeno due anni di operatività del porto nell'assetto finale e dovrà essere orientato ai principali inquinanti da traffico navale e veicolare, tra cui almeno ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri sottili, ossidi di zolfo, benzene e ozono; tale programma dovrà essere valutato da parte del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e dovrà prevedere la predisposizione di una idonea banca dati per l'archiviazione e la diffusione delle informazioni e, inoltre, dovrà contenere una valutazione dell'incidenza delle attività portuali e del traffico indotto sui recettori presi a riferimento. I risultati del monitoraggio, validati dall'ARPAC, dovranno essere presentati annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; qualora a seguito di operazioni di monitoraggio in corso d'opera o post opera, risultino valori di concentrazioni di polveri e/o inquinanti superiori ai limiti normativi e imputabili alle attività di cantiere o portuali, l'Autorità Portuale dovrà provvedere ad individuare le azioni necessarie volte alla riduzione delle emissioni e alla mitigazione degli impatti; il controllo dovrà essere effettuato da ARPA Campania;”

-che, per quanto riguarda in particolare la prescrizione n. 4 oggetto della presente verifica d'ottemperanza, il decreto VIA n. 150/2014 dispone che:

“4. con riferimento alla componente ambientale rumore, prima dell'avvio dei lavori, l'Autorità Portuale dovrà concordare con l'ARPA Campania e attuare con oneri a suo carico, il programma di monitoraggio acustico nell'area periportuale interessata dal traffico del cantiere e dal traffico del porto, nelle fasi anteoperam, in corso d'opera (cantieri base, viabilità di cantiere) e post-operam, in corrispondenza dei recettori potenzialmente più esposti, con particolare riferimento ai recettori per i quali le simulazioni acustiche effettuate evidenziano superamenti di limiti di legge; il programma di monitoraggio dovrà essere eseguito secondo le tempistiche e le modalità tecniche e gestionali che verranno stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i suddetti soggetti e dovrà proseguire per un periodo di almeno due anni di operatività del porto nell'assetto finale e a seguito delle misure di mitigazione attuate presso i recettori; tale programma dovrà essere valutato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dovrà prevedere la predisposizione di una idonea banca dati per l'archiviazione e la diffusione delle informazioni e, inoltre, dovrà contenere una valutazione dell'incidenza delle attività portuali e del traffico indotto sui recettori presi a riferimento. I risultati del monitoraggio dovranno essere presentati annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;”

RILEVATO altresì che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della documentazione depositata per la verifica di ottemperanza relativa alle suddette prescrizioni nn. 2 e 4, acquisita dalla Commissione tramite il sito va.minambiente.it alla pagina internet <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/1357/11605>. Tale relazione consiste nella “*RELAZIONE ANNUALE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO (II anno)*”, con relativi allegati.
- la relazione descrittiva riporta i risultati attività di monitoraggio atmosfera e rumore per il secondo anno. Le attività sono state svolte sulla base del Piano di Monitoraggio trasmesso e integrato con le osservazioni dell'ARPAC pervenute con parere protocollo n.0020711/2018 del 09/04/2018, trasmesso via pec all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, e di quanto definito nella riunione congiunta tenutasi il 22 marzo 2019 presso la sede della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in Salerno (atti non resi disponibili alla Commissione).
- le attività per il secondo anno, iniziate in data 09.03.20120 e terminate in data 04.03.2021, sono state svolte dal gruppo di lavoro del C.U.G.R.I. (Consorzio inter-Universitario per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi), sotto la supervisione del responsabile scientifico prof. ing. Vincenzo Belgiorno.
- nella relazione il proponente specifica che il monitoraggio svolto si riferisce alla Fase in corso d'opera e che tale monitoraggio è tutt'ora in corso.

Il Piano di monitoraggio atmosferico prevede:

Tabella 1.1 – Attività di monitoraggio previste nelle diverse fasi del monitoraggio.

Fase temporale	Durata della fase	componente ambientale	Punto di misura	Dati della singola campagna per punto di misura		Numero totale di campagne per punto di misura nella fase temporale
				Frequenza	durata	
Ante operam	4 mesi	qualità dell'aria	ATM01, ATM02, ATM03, ATM04, ATM05, ATM06	due campagne di un mese per punto	30 giorni (analizzatori e polveri)	2
		meteoclimatica			5 giorni (metalli ed IPA)	
In corso d'opera	18 mesi	qualità dell'aria	ATM01, ATM02, ATM03, ATM04, ATM05, ATM06	semestrale	30 giorni (analizzatori e polveri)	3
					5 giorni (metalli ed IPA)	
					30 giorni (analizzatori e polveri)	
		meteoclimatica	ATM03	continua	5 giorni (metalli ed IPA)	1
Post-operam	24 mesi	qualità dell'aria	ATM01, ATM02, ATM03, ATM04, ATM05, ATM06	semestrale	30 giorni (analizzatori e polveri)	4
					5 giorni (metalli ed IPA)	
					30 giorni (analizzatori e polveri)	
		meteoclimatica	ATM03	continua	5 giorni (metalli ed IPA)	1

Il Piano di monitoraggio acustico prevede:

Tabella 1.2 - Attività di monitoraggio del comparto rumore previste nelle diverse fasi del monitoraggio

Fase temporale	Durata della fase	componente ambientale	Punto di misura	Dati della singola campagna per punto di misura		Numero totale di campagne per punto di misura nella fase temporale
				Frequenza	durata	
Ante operam	4 mesi	parametri acustici	RUM01, RUM02, RUM03, RUM04, RUM05, RUM06	due campagne in stagioni diverse nell'arco di quattro mesi	7 giorni continui	2
		Meteoclimatici				
In corso d'opera	18 mesi	parametri acustici	RUM01, RUM02, RUM03, RUM04, RUM05, RUM06	trimestrale	7 giorni continui	6
		parametri meteorologici	-	nell'ambito del monitoraggio		-
Post-operam	24 mesi	parametri acustici	RUM01, RUM02, RUM03, RUM04, RUM05, RUM06	trimestrale	7 giorni continui	8
		parametri meteorologici	-	nell'ambito del monitoraggio		-



Figura 2.1 - Localizzazione dei punti di monitoraggio dell'atmosfera e del rumore

CONSIDERATO che

- dalla Relazione emerge che le attività nelle diverse postazioni di misura sono state svolte secondo il seguente calendario nelle diverse postazioni:

Tabella 3.1 - Programma delle attività svolte nel periodo 09.03.2020 – 04.03.2021 relative al comparto atmosfera

Comparto	Tema specifico	Attività	Punto	Campagna		
				I	II	III
Atmosfera	Qualità dell'aria	Polveri (PM10) e inquinanti atmosferici convenzionali (NO, NOx, NO ₂ , SO ₂ , CO, O ₃ , benzene)	ATM01	-	30.12.20 – 01.02.21	-
			ATM02	10.04.20 – 12.05.20**	12.10.20 – 13.11.20	-
			ATM03	21.07.20 – 23.08.20	12.10.20 – 13.11.20	-
			ATM04	25.02.20 – 24.03.20**	25.11.20 – 27.12.20	-
			ATM05	18.06.20 – 17.07.20	20.10.20 – 20.11.20	-
			ATM06	16.05.20 – 14.06.20***	08.09.20 – 08.10.20	03.02.21 – 04.03.21
		ATM01	-	14.01.21 – 18.01.21	-	
		ATM02	ND*	19.10.20 – 23.10.20	-	
		Metalli (arsenico, nichel, cadmio)	ATM03	05.08.20 – 09.08.20	27.10.20 – 31.10.20	-
			ATM04	ND*	05.12.20 – 09.12.20	-
			ATM05	12.07.20 – 16.07.20	29.10.20 – 02.11.20	-
		ATM06	31.05.20 – 04.06.20	16.09.20 – 20.09.20	03.02.21 – 07.02.21	
	IPA (benzo(a)pirene)	ATM01	-	09.01.21 – 13.01.21	-	
		ATM02	ND*	14.10.20 – 18.10.20	-	
		ATM03	31.07.20 – 04.08.20	22.10.20 – 26.10.20	-	
		ATM04	ND*	30.11.20 – 04.12.20	-	
		ATM05	07.07.20 – 11.07.20	24.10.20 – 28.10.20	-	
		ATM06	26.05.20 – 30.05.20	11.09.20 – 15.09.20	08.02.21 – 12.02.21	
Meteorologica	Parametri meteorologici	ATM02	09.03.2020 – 04.03.2021			

ND*= non determinato causa lockdown

**=valori delle polveri ND per l'intero periodo causa lockdown

***=valori delle polveri ND a partire dal 06.03, causa lockdown

***=valori delle polveri ND, giorni 16-17.05, causa lockdown

Tabella 3.2 - Programma delle attività svolte nel periodo 09.03.2020 – 04.03.2021 relative al comparto rumore

Comparto	Tema specifico	Attività	Punto	Campagna			
				II	III	IV	V
Rumore	Clima acustico ambientale	Monitoraggio acustico Leq[A]	RUM01	23.05.20 – 29.05.20	18.09.20 – 24.09.20	24.10.20 – 30.10.20	25.01.21 – 31.01.21
			RUM02	12.05.20 – 18.05.20	02.09.20 – 08.09.20	09.12.20 – 15.12.20	-
			RUM03	12.05.20 – 18.05.20	19.07.20 – 25.07.20	09.12.20 – 15.12.20	-
			RUM04	11.07.20 – 17.07.20	18.07.20 – 24.07.20	08.10.20 – 14.10.20	-
			RUM05	21.06.20 – 27.06.20	01.07.20 – 07.07.20	16.10.20 – 22.10.20	-
			RUM06	23.05.20 – 29.05.20	17.09.20 – 23.09.20	01.10.20 – 07.10.20	19.02.21 – 25.02.21

- ARPAC, quale ente coinvolto nelle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni in argomento, ha trasmesso il proprio contributo per la fase corso d'opera con prot. MITE n. 112754 del 19/10/2021, trasmesso successivamente alla CTVA con prot. U. 117175 del 28/10/2021. Tale contributo si riferisce alla validazione dei dati del documento "relazione annuale dei risultati del monitoraggio" (monitoraggio del II anno), prodotto dal C.U.G.R.I. (Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi) – Università di Salerno – Università di Napoli "Federico II", così come previsto dal Piano di Monitoraggio atmosferico e acustico, eseguito nella fase "in corso d'opera" (durata prevista 18 mesi), relativo ai lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale e del canale di ingresso e di allargamento dell'imboccatura portuale;
- dall'esame della documentazione presentata, in merito al monitoraggio dell'atmosfera in corso d'opera, presso alcune postazioni di misura emergono valori superiori al limite di concentrazione media oraria di NO₂ di cui al D. Lgs. n. 155/2010 per effetto dei quali, in accordo alla procedura di allerta condivisa con ARPAC nell'incontro del 25 febbraio 2020, il proponente comunica di aver prodotto e trasmesso opportuna comunicazione di analisi dell'anomalia e delle relative potenziali cause ascrivibili. Le indagini effettuate hanno mostrato la non diretta correlabilità dei superamenti registrati alle attività di progetto;

- in merito al monitoraggio del rumore sono riportati i risultati delle 4 campagne di misura eseguite nei diversi periodi dell'anno come riportato in tab. 3.2; i risultati delle rilevazioni evidenziano superamenti dei valori limite di zonizzazione acustica che ARPAC attribuisce alla rumorosità esistente nel centro urbano caratterizzata dal traffico veicolare.
- nella propria relazione ARPAC comunica che *“è possibile affermare che i risultati del monitoraggio in corso d'opera dei lavori di dragaggio e modifica dell'imboccatura del Porto di Salerno relativamente al rumore e alla qualità dell'aria, prodotti dal soggetto incaricato dall'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, sono validabili in quanto sostanzialmente congruenti con quelli prodotti da ARPAC.”*;

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 2 e 4 del decreto di compatibilità ambientale n. 0000150 del 27.05.2014 relativo al progetto *“Adeguamento tecnico-funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale del Porto di Salerno: allargamento dell'imboccatura portuale, prolungamento del molo Trapezio ed approfondimento dei fondali portuali”*, da realizzarsi nel Comune di Salerno (SA), così come disposto dalla Divisione V con nota di procedibilità con nota prot. MATTM U 56463 del 20/07/2020, acquisita dalla Commissione con prot. CTVA n. 2286 del 21/07/2020 ha specificato che la richiesta riguarda la verifica d'ottemperanza delle prescrizioni nn. 2 e 4;

- le prescrizioni nn. 2 e 4 sono ottemperate per la parte in cui richiedono la presentazione annuale dei risultati;
- le prescrizioni nn. 2 e 4 sono ottemperate per la fase del monitoraggio in corso d'opera per il periodo di rilevazione trasmessa;

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

- **Avv. Paola Brambilla**